

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI UN TERRENO COLTIVATO A PRATO IN LOC. "REDONDOL" SU CC POVO (TN)

(Ex art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203)

In esecuzione della deliberazione della Commissione Amministratrice dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte n. ____ del giorno ____ / ____ /2024, tra:

- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA 00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott.

Maurizio Fraizingher, _____, domiciliato per la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di Sopramonte, parte concedente assistita da _____, rappresentante della _____, e

- il Signor Faliva Mario con sede a Trento in via _____, C.F. _____ nato/a a _____ il ____ / ____ / ____, residente a Trento in via _____ n. ____, parte affittuaria,

facendo seguito alle intese concordate, in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e in conformità a quanto previsto nell'accordo collettivo in materia di contratti agrari per la Provincia Autonoma di Trento, le parti stipulano il seguente contratto di concessione:

Art. 1

L'Azienda forestale concede in uso al Sig. Faliva Mario il terreno

In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m..

corrispondente alla p.f. 2045 (2899 m²) in CC Povo, ubicate in località Redondol di Povo (TN), della superficie complessiva di metri quadrati 2899, evidenziate nell'allegato A, documento che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto, dei quali la parte affittuaria garantisce la piena disponibilità per lo sfalcio o la coltivazione.

Le aree prative come sopra identificate sono affittate dall'Azienda forestale esclusivamente per lo sfalcio o per altro uso familiare; non è ammesso il pascolo di ovi-caprini.

Art. 2

La durata del contratto viene di comune accordo fissata con inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto e **termina il giorno 30 novembre 2029**, data per la quale la parte affittuaria si impegna a restituire i fondi liberi da persone e da cose, alla piena disponibilità della parte concedente.

Art. 3

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

Art. 4

Il canone di affitto per il periodo indicato al punto n. 2 è convenuto in complessivi Euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00), esclusa eventuale IVA nella misura di legge, che la parte affittuaria si impegna a versare con le seguenti modalità:

Euro 210,00 alla firma del presente atto;

Euro 210,00 entro il 31 marzo di ciascun anno di validità del presente atto.

Il canone di cui al presente articolo verrà aggiornato annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella

In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m..

misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese di gennaio di ciascuna annata contrattuale.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite pagamento di bollettino PagoPA che verrà trasmesso a cura dell'ufficio Ragioneria dell'Azienda forestale entro il termine previsto per il pagamento annuale.

Art. 5

E' fatto divieto alla parte affittuaria di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, i terreni concessi in uso.

Art. 6

Alla parte affittuaria è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti fondiari, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi o modifiche dei terreni concessi in uso, senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale. Alla parte affittuaria è fatto divieto di effettuare la concimazione chimica delle aree prative oggetto del presente contratto, mentre è invece consentito l'uso di fertilizzanti organici, in quantitativi rapportati all'effettivo fabbisogno fisiologico della cotica erbosa. È fatto inoltre divieto di posizionare manufatti (serbatoi, sedie, panchine, tavoli, punti fuoco, gazebi ecc) o di depositare materiali (terra, letame, legna in tronchi o spaccata, ecc...).

Qualora non venissero rispettati i commi precedenti, l'Azienda forestale potrà revocare il presente contratto con decorrenza immediata.

Al termine della concessione l'Azienda forestale avrà in ogni caso il diritto di pretendere il ripristino, a spese della parte affittuaria e degli eredi legittimi o

In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m..

testamentari, o di ritenere le nuove opere senza riconoscere alcun compenso.

Art. 7

L'Azienda forestale si riserva di revocare il contratto in qualsiasi momento, con decorrenza immediata, in caso di cambio di destinazione d'uso dei terreni, per i motivi di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6, e per ogni altro motivo dal quale avessero da originarsi danni al patrimonio comunale e/o all'ambiente naturale.

Il contratto potrà inoltre essere revocato in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

Art. 8

E' preventivamente esclusa l'applicabilità del diritto di prelazione esercitabile dal Concessionario nell'eventuale procedura di aggiudicazione che attiverà l'Azienda forestale successivamente alla scadenza del presente atto.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 10

Per quanto non esposto nel presente atto, le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982 ed alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Art. 11

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e

In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m..

14 del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con
opportuna informativa.

Art. 12

Le spese relative al presente atto sono a carico della parte affittuaria.

Art. 13

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 – Parte 1^a - della
tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, lì

L'AZIENDA FORESTALE

L'AFFITTUARIO

dott. Maurizio Fraizingher

Faliva Mario

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di
comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE

L'AFFITTUARIO

dott. Maurizio Fraizingher

Faliva Mario

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 27/05/2024 10:12:26

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834